

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2022, n. 1085

Espressione intesa regionale, art. 57, comma 2 del d.l. 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35 - Procedimento di autorizzazione all'installazione ed esercizio di un deposito costiero di benzina e gasolio nel porto di Brindisi - BRUNDISIUM S.p.A.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario istruttore e confermata dalla Dirigente della "Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese" congiuntamente alla Dirigente della Sezione "Transizione Energetica", riferisce quanto segue.

Premesso che:

- La legge 23 agosto 2004, n. 239, nel definire le competenze tra Stato e regioni secondo il nuovo ordinamento delineato dalla legge costituzionale n. 3/2001, di modifica del titolo V della Costituzione, all'articolo 1, comma 56, sottopone a regimi autorizzativi le procedure per l'installazione e la modifica di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.
- La medesima legge 239/2004, all'art. 1, comma 7, lett. i) riserva allo Stato l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti energetici ritenuti strategici al fine di garantire, fra l'altro, la sicurezza e il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del paese, e demanda alle Regioni le funzioni amministrative in materia di stabilimenti di stoccaggio e distribuzione di oli minerali non espressamente riservate allo Stato.
- Con gli articoli 57 e 57 bis, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo - Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche*", lo Stato ha individuato le infrastrutture e gli insediamenti strategici, includendo tra essi le seguenti tipologie di impianti:
 - gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
 - i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'art. 52 del Codice della Navigazione;
 - i depositi di carburante per aviazione siti all'interno dei sedimi aeroportuali;
 - i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del gpl, di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
 - i depositi di stoccaggio di gpl di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200.

In relazione alle suddette tipologie di impianto il citato d.l. 5/2012 ha stabilito che le autorizzazioni previste dall'art. 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, (ora Ministero della Transizione Ecologica), di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, (ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), d'intesa con le Regioni interessate, a seguito di un procedimento unico, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. All'esito della fase istruttoria del procedimento autorizzatorio di competenza statale, il Ministero trasmette alla Regione interessata la determinazione conclusiva positiva del procedimento, richiedendo l'espressione dell'intesa regionale sopra citata.

Considerato che:

- In relazione alle sopra richiamate disposizioni normative, all'interno del procedimento autorizzatorio di competenza statale, come stabilito dalla consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale (rilevano, in tal senso, le sentenze n. 179 dell'11 luglio 2012, n. 39 del 15 marzo 2013, n. 110 del 20 maggio 2016 e n. 251 del 25 novembre 2016), l'intesa regionale costituisce espressione del principio costituzionale di leale collaborazione tra le amministrazioni e attribuisce alle Regioni un ruolo di rilievo nell'esercizio, da parte dello Stato o degli enti locali, delle funzioni amministrative che investono competenze regionali.
- Nel caso di specie, l'intesa prevista dal legislatore statale sarà, quindi, circoscritta alla valutazione in

merito alla rispondenza dell'emanando provvedimento statale di autorizzazione alle politiche regionali di settore, nonché alla compatibilità degli interventi con la programmazione urbanistica, ambientale ed energetica.

- La valenza strategico programmatica della succitata intesa viene, inoltre, confermata dalla circostanza che la stessa è espressa dall'organo di governo con deliberazione di Giunta Regionale.

Atteso che:

Con riferimento al procedimento in oggetto la Brundisium S.p.A. con istanza presentata al Ministero dello Sviluppo Economico (la cui Direzione Generale *ratione materiae* competente è poi confluita nell'attuale Ministero della Transizione Ecologica - MITE - a mente del DL n. 1/2021, come conv. in Legge n. 55/2021), acquisita il 20 giugno 2018 e successiva integrazione del 20 settembre 2018, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un deposito costiero per lo stoccaggio di benzina e gasolio e relativo terminale di carico a Brindisi, Banchina Costa Morena di Riva, della capacità complessiva di mc. 36.000.

Con nota n. 0093020 del 12 dicembre 2018, il citato Dicastero ha dato avvio al procedimento autorizzatorio indicendo apposita Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come dal ultimo modificata dal D.lgs 30 giugno 2016, n. 127, invitando le Amministrazioni e gli Enti coinvolti nel procedimento ad esaminare il progetto di fattibilità dalla Società proponente e ad esprimere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Preso atto che:

- il Decreto n. 0000079 del 13 marzo 2018 con il quale il MITE, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (ora Ministero della Cultura), ha approvato la compatibilità ambientale del progetto di "Realizzazione di un deposito costiero di idrocarburi - gasolio e benzina – con annesso terminale di carico sito nell'area prospiciente la banchina costa morena riva del porto di Brindisi" presentato dalla Brundisium S.p.A.. Il progetto approvato prevede la realizzazione di n. 8 serbatoi per complessivi 40.000 mc. di capacità (36.000 mc. utili);
- con nota n. 4279 del 26 febbraio 2019 **l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico**, aveva comunicato il proprio parere negativo, motivato dal "*potenziale incremento dei rischi rispetto al livello dei traffici che già impegnano il bacino di Costa Morena interessato dalla richiesta della Brundisium s.p.a*" e dagli aspetti connessi con i "*programmatori portuali che, a compiuta attuazione, vedranno trasferire in zona porto esterno il traffico di navi gasiere attualmente destinato al terminale della società Coperoil, ubicato presso la banchina dello sporgente di ponente di Costa Morena, nel solco della indicazione volta a delocalizzare dette tipologie di traffici e relative movimentazioni*";
- con nota n. U.0023252 del 19 dicembre 2019 la **Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Puglia** ha rilasciato il Nulla Osta di Fattibilità (NOF), subordinato al rispetto dei vincoli previsti dal Piano di Rischio dell'Aeroporto del Salento;
- con nota del 20 marzo 2019 la Società **Brundisium** ha chiesto la sospensione del procedimento e, con successiva nota del 4 giugno 2021, ne ha richiesto la riattivazione evidenziando che, in considerazione dell'esigenza "*di garantire la compatibilità del progetto con le mappe di rischio relative all'Aeroporto di Brindisi*", ha introdotto modifiche migliorative al layout progettuale, prevedendo l'eliminazione di n. 2 serbatoi da mc. 6.000 ciascuno, riducendo la capacità totale a mc. 27.000;
- Il MITE, con nota n. 0018369 del 10 giugno 2021, ai sensi dei predetti artt. 57 e 57 bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n.35, nel trasmettere la documentazione tecnica integrata a seguito della modifica del progetto sopra citata, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/90, così come modificata dal D.Lgs. n. 127/2016, ha convocato la Conferenza dei Servizi in forma semplificata, ed in modalità asincrona;
- con nota n. 0014245 del 10 maggio 2022, acquisita agli atti dalla Regione Puglia in pari data con prot.

n. 160/1362, il **MITE** ha trasmesso la propria Determinazione di conclusione positiva del procedimento, previa manifestazione dell'intesa da parte della Regione medesima, dando atto dell'acquisizione, nel corso del procedimento istruttorio, dei pareri degli Enti ed Amministrazioni coinvolte, considerando acquisiti in senso favorevole i pareri richiesti e non pervenuti, ai sensi dell'articolo 14 bis, comma 4, della legge 241/90, come modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (silenzio assenso);

- con nota n. 0017656 del 4 giugno 2021 l'**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico**, in considerazione *"dell'avvenuto rilascio del NOF – Nulla osta di fattibilità (favorevole – con prescrizioni) alla realizzazione dell'impianto e dell'avvenuta modifica del progetto dello stabilimento, con previsione di riduzione del 25% del numero dei depositi rispetto alla proposta iniziale (da 8 i serbatoi passerebbero a 6), con eliminazione dei serbatoi che nella proposta progettuale iniziale sono risultati ricadere nell'area di rischio aeronautico, e la conferma della favorevole valutazione del MATTM in ordine alla suddetta modifica non sostanziale dell'impianto"*, ha modificato il tenore del precedente parere negativo, rilasciando parere favorevole subordinato alle prescrizioni che di seguito si riportano: *"assicurazione che, in forza di opportuna calendarizzazione degli accosti e comunque di accessi agli stessi, non si verifichi la contestuale presenza all'ormeggio nel bacino di Costa Morena di due navi con carichi infiammabili; la condizione potrà essere eventualmente superata qualora lo studio/valutazione dei rischi che il proponente vorrà commissionare, dovesse dimostrare la compatibilità, in termini di accettabilità del rischio, della condizione costituita dalla eventuale presenza di anche di due navi, nel medesimo bacino portuale, con a bordo carichi infiammabili"*;
- con nota n.0072781-P del 29 giugno 2021 l'**ENAC** ha comunicato che *"è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente"*. Per l'effetto, con nota n. MWEB_2022_0124Ver.1 la Società ha provveduto all'attivazione della richiesta di procedura dell'ENAC;
- con ministeriale n. 267060 RU del 26 luglio 2021 l'**Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli** ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- con nota prot. n. 0023333 del 24 luglio 2021 il **Comune di Brindisi** ha comunicato di avere dato seguito alla propria precedente nota n. 0025087 del 12-03-2019, con ulteriore nota n.0122676 del 18 dicembre 2019 *"in seno al Comitato Tecnico Regionale, ma che riveste portata generale in termini di posizione dell'amministrazione sull'intervento de quo"*;
- con nota n.0023206 del 23 luglio 2021 la **Provincia di Brindisi** ha comunicato di confermare il proprio parere non favorevole.

Considerato che:

con nota n. 0002283 del 24 gennaio 2022, considerata la scadenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento, il MITE ha sollecitato gli Enti e le Amministrazioni rimasti/e silenti e/o che non avessero confermato il proprio parere, a provvedere con ogni possibile urgenza, rammentando le previsioni di legge recate dalla normativa sul procedimento amministrativo inerenti alla acquisizione *per silentium* dei pareri, assensi, ecc., a mente dell'art. 14-bis, commi 3 e 4, della legge 241/90 e smi. In esito a tale nota sono stati dunque acquisiti i sottoelencati contributi:

- **Autorità di Sistema del Mare Adriatico Meridionale** con nota n.0002417 del 25 gennaio 2022 ha confermato il parere favorevole già espresso con nota protocollo n. 20210006700 del 10.06.2021;
- **Capitaneria di Porto di Brindisi** con nota n.0013888 del 13 luglio 2021 ha richiesto documentazione integrativa;
- **Capitaneria di Porto di Brindisi** con nota n.0003673 in data 22 febbraio 2022, a seguito delle integrazioni prodotte dalla Società l'11 febbraio 2022, ha espresso il proprio parere di massima favorevole ritenendo *"necessario uno specifico provvedimento dell'Autorità Marittima (recante disciplina delle modalità, tempistiche e limitazioni dei suddetti accosti), da emanare con il preventivo coinvolgimento dell'Autorità di Sistema Portuale competente per la destinazione d'uso delle banchine"*;

- **Autorità di Sistema del Mare Adriatico Meridionale** con nota n. 0007659 del 11 marzo 2022 ha confermato il parere favorevole con condizioni;
- **Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili** con nota n.0002918 del 1 febbraio 2022 ha espresso il proprio parere favorevole specificando che tale parere *“è da considerarsi anche quale titolo autorizzativo, ai sensi dell’art. 52, 2° comma Cod. Nav”*;
- **Consorzio ASI** con nota n. 0009350 del 25 novembre 2021 comunica che l’insediamento proposto *“rientra tra le tipologie annesse nella Zona Industriale di Brindisi”*, dettando una serie di condizioni, riscontrate con sua nota prot. n. 205 del 6 dicembre 2021;
- **Dipartimento dei Vigili del fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile – Direzione Regionale Puglia del Ministero dell’Interno** con nota n. U.0003095 in data 26 gennaio 2022 ha comunicato: *“che la nuova configurazione dell’impianto, proposta dalla Società BRUNDISIUM S.p.A. con nota prot. n. 203 del 02/08/2021 ..., individua lo stabilimento quale attività a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105, per il quale non è applicabile l’art. 16 del decreto medesimo. Ne consegue che, nella nuova configurazione impiantistica, il Gestore non è soggetto all’ottenimento del Nulla Osta di Fattibilità da parte del Comitato Tecnico Regionale della Puglia...”*.

Dato atto che:

con riguardo ai pareri tecnici istruttori utili ai fini del provvedimento di intesa, il Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciale (ora Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese, con nota n. AOO_160/5460 in data 17 dicembre 2018, ha avviato l’istruttoria endoprocedimentale chiedendo alle Sezioni regionali Autorizzazioni Ambientali, Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, il rilascio dei propri contributi, ognuno per la parte di rispettiva competenza, cui ha fatto seguito:

- nota n. AOO_089/13604 del 21 dicembre 2018, con la quale la Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio AIA-RIR, trasmette la Delibera di Giunta Regionale n. 1280 del 10.8.2016, concernente il parere non favorevole sulla compatibilità ambientale dell’intervento;
- nota n. AOO_145/1403 del 21.2.2019, con la quale la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ritiene il progetto presentato, per i soli fini paesaggistici, non sia in contrasto con il Piano Paesaggistico Regionale;
- nota n. AOO_079/2095 del 4.3.2019, con la quale la Sezione Urbanistica - Servizio Riqualificazione Urbana nel prendere atto della Delibera di Giunta Regionale n. 1280 del 10.4.2016, concernente il parere non favorevole sulla compatibilità ambientale dell’intervento, ritiene di non poter esprimere alcun parere di compatibilità urbanistica e successiva nota prot. n. AOO_079/2853 del 21.3.2019 di conferma della precedente.

Con successiva nota n. AOO_160/1854 del 21 giugno 2021 il Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese a seguito della riattivazione del procedimento da parte del MITE ha riavviato l’istruttoria richiedendo alle Sezioni regionali Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Autorizzazioni Ambientali e Urbanistica di *“voler esprimere/confermare il proprio parere con riguardo alla ulteriore modifica apportata al progetto”*, che si sono così espresse:

- nota n. AOO_145/1176 del 7.2.2022, con la quale la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in considerazione del fatto che la modifica progettuale prevede la sola riduzione da 36.000 mc. a 27.000 mc. e che, *medio termine*, non sono intervenute, per l’area in questione, modifiche alla pianificazione paesaggistica per l’area in questione, conferma le valutazioni esplicitate con la citata nota prot. n. AOO_145/1403 del 22.2.2019;
- nota n. AOO_079/9066 del 27.7.2021, con la quale la Sezione Urbanistica - Servizio Programmazione Negoziata e Riqualificazione Urbana conferma quanto evidenziato nella citata nota n. AOO_079/2853 del 21.3.2019.

- nota n. AOO_089/9252 del 27 luglio 2022, con la quale la Sezione Autorizzazioni Ambientali, “per i profili di competenza ed ai fini del rilascio dell’intesa, si prende atto del pronunciamento dell’autorità competente ambientale, Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che con Decreto n. 79 del 13.03.2018, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha rilasciato Valutazione di Impatto Ambientale favorevole con un quadro prescrittivo che tiene conto sia degli aspetti ambientali che di quelli paesaggistici potenzialmente incisi dall’intervento.

Si prende atto della nota prot. U.0023252 del 19 dicembre 2019 con la quale la Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Puglia ha rilasciato il Nulla Osta di Fattibilità (NOF), subordinato al rispetto dei vincoli previsti dal Piano di Rischio dell’Aeroporto del Salento.

Si riscontra favorevolmente la riduzione della capacità utile dell’impianto, da 36.000 a 27.000 mc, presentata dal Proponente in seno al procedimento di valutazione preliminare ex art. 6 c. 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che ha conseguito la positiva valutazione dell’autorità competente ambientale, Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, resa con nota 80437 del 9.10.2020.”

Nella propria Determinazione di conclusione positiva del procedimento il MITE precisa:

- “con riguardo al parere espresso dal **Comune di Brindisi**, con le note sopracitate, che a norma del comma 2, lettera b, del citato art. 42 del TUEL, il Consiglio Comunale è competente nel rendere il parere in materia di piani territoriali ed urbanistici”;
- “con riguardo al parere espresso dalla **Provincia di Brindisi** con la nota sopra riportata, che tale parere, in conformità con le disposizioni di cui all’art. 50 del T.U. degli Enti Locali, D.lgs. n. 267/2000, avrebbe dovuto essere reso attraverso il parere dei competenti Settori, così come prevede l’art. 10 dello Statuto della Provincia di Brindisi”.

Tenuto conto:

- del giudizio favorevole di compatibilità ambientale espresso dal MITE con il già citato Decreto n. 0000079 del 13 marzo 2018, pur a fronte del parere non favorevole della Regione Puglia espresso con delibera della Giunta Regionale n. 1280 del 10.6.2016;
- che, con nota n. 196 del 5 agosto 2020, la Società **Brundisium** ha trasmesso al **MITE** istanza ai sensi dell’art. 6, c. 9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente alla modifica del progetto già assentito in VIA, essendo quest’ultima riconducibile alla fattispecie codificata dal citato articolo nell’ambito della categoria progettuale contemplata dall’Allegato II, punto 12 rubricata “*Terminali per il carico e lo scarico degli idrocarburi e sostanze pericolose*”;
- che con la citata istanza di riattivazione del procedimento del 4.6.2021 la **Società**, in considerazione dell’esigenza “*di garantire la compatibilità del progetto con le mappe di rischio relative all’Aeroporto di Brindisi*”, ha altresì introdotto modifiche migliorative al layout progettuale già sottoposto a VIA, attraverso l’eliminazione di n. 2 serbatoi (uno per benzina da 3.000 mc, uno per gasolio da 6.000 mc) ricadenti nel vincolo ENAC. La nuova configurazione prevede dunque la costruzione di soli n. 6 serbatoi di stoccaggio di prodotti petroliferi (n. 3 benzina e n. 3 gasolio) di altezza pari a 16,50 m., per una capacità totale del deposito di 27.000 mc. utili di prodotto stoccato;
- che in esito alla surriferita istanza, con nota n. 75583/MATTM del 29.9.2020, il MITE ha ritenuto la modifica progettuale non meritevole di ulteriori approfondimenti e, per l’effetto, ha determinato di ritenere che la stessa “... non ricada, ai fini dell’applicazione della disciplina della VIA, nella tipologia di cui alla lettera h), punto 2, dell’Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii “*modifiche o estensioni*

di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II)". Ha altresì confermato le condizioni ambientali già apposte al Decreto di VIA del 2018;

- **che**, con nota n. U.0003095 del 26 gennaio 2022, **il Dipartimento dei Vigili del fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile – Direzione Regionale Puglia del Ministero dell'Interno** ha infine comunicato *"che la nuova configurazione dell'impianto, proposta dalla Società BRUNDISIUM S.p.A. con nota prot. n. 203 del 02/08/2021 ..., individua lo stabilimento quale attività a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105, per il quale non è applicabile l'art. 16 del decreto medesimo. Ne consegue che, nella nuova configurazione impiantistica, il Gestore non è soggetto all'ottenimento del Nulla Osta di Fattibilità da parte del Comitato Tecnico Regionale della Puglia..."*.

Tenuto, inoltre, conto della documentazione acquisita agli atti e di tutti i pareri endoprocedimentali espressi, nonché della Determinazione di conclusione positiva del procedimento adottata dal MITE, a cui la legge attribuisce la responsabilità del procedimento - ivi compresa l'acquisizione di tutti i pareri/nulla osta delle competenti amministrazioni - nonché la competenza all'adozione del provvedimento finale.

Sulla scorta di tutto quanto precede, si ritiene che non sussistano motivi tecnici ostativi al rilascio del provvedimento di intesa prevista dall'art. 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con pareri modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, limitatamente ai profili di competenza regionale sopra evidenziati (ovvero quelli relativi al provvedimento di intesa) e subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni indicate dagli enti preposti, dando atto che permangono esclusivamente in capo alle Autorità competenti le valutazioni tecniche istruttorie espresse e cristallizzate nel corso del procedimento svoltosi.

La tipologia di opera proposta dalla società rientra tra le infrastrutture necessarie a garantire idonei siti di stoccaggio del gasolio e della benzina in ragione della prossimità dell'insediamento proposto al porto di Brindisi e, dunque, anche in ragione delle significative riduzioni progettuali proposte e valutate dalle competenti autorità nazionali e regionali, (a meno del parere endoprocedimentale sfavorevole espresso in sede VIA) si palesa come opera accettabile pur nel contesto già infrastrutturato quale quello nel quale si va a collocare.

Rimane altresì inteso che l'autorizzazione statale dovrà essere sottoposta a tutte le condizioni e prescrizioni indicate dagli Enti preposti.

Viste:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la DGR del 07 marzo 2022, n. 302 recante *"Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio"*.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera k della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:

1. **di prendere atto** delle risultanze istruttorie riportate in premessa, parte integrante della presente deliberazione;
2. **di approvare** la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico e di fare proprie le proposte riportate nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
3. **di esprimere** parere favorevole al rilascio dell'intesa ai sensi dell'art. 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nel rispetto di quanto previsto nei pareri tecnici regionali che qui si intendono integralmente richiamati ai fini del rilascio da parte del Ministero della Transizione Ecologica dell'autorizzazione prevista dall'art. 1 comma 57, lett. b), della legge 23 agosto 2004, n. 239, alla costruzione ed all'esercizio del deposito costiero per lo stoccaggio di benzina e gasolio e relativo terminale di carico a Brindisi, Banchina Costa Morena di Riva, della capacità complessiva di mc. 27.000;
4. **di demandare** alla competente Sezione Transizione Energetica la trasmissione del presente provvedimento al Ministero della Transizione Ecologica;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 13/1994;
6. **di dare diffusione** del presente provvedimento attraverso la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e il portale di *Sistema Puglia*.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore: Michele Dileone

La Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese:
Francesca Zampano

La Dirigente della Sezione Transizione Energetica: Angela Cistulli

La Direttrice del Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico : Gianna Elisa Berlingiero

L'ASSESSORE allo Sviluppo Economico: Alessandro Delli Noci

LAGIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **di prendere atto** delle risultanze istruttorie riportate in premessa, parte integrante della presente deliberazione;
2. **di approvare** la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico e dell'Assessore all'Ambiente e di fare proprie le proposte riportate nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
3. **di esprimere** parere favorevole al rilascio dell'intesa, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nel rispetto di quanto previsto nei pareri tecnici regionali che qui si intendono integralmente richiamati ai fini del rilascio da parte del Ministero della Transizione Ecologica dell'autorizzazione prevista dall'art. 1 comma 57, lett. b), della legge 23 agosto 2004, n. 239, alla costruzione ed all'esercizio del deposito costiero per lo stoccaggio di benzina e gasolio e relativo terminale di carico a Brindisi, Banchina Costa Morena di Riva, della capacità complessiva di mc. 27.000;
4. **di demandare** alla competente Sezione Transizione Energetica la trasmissione del presente provvedimento al Ministero della Transizione Ecologica;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 13/1994;
6. **di dare diffusione** del presente provvedimento attraverso la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e il portale di *Sistema Puglia*.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO